Re.Co.Fi.Ma. srl

Sede legale: Via Andrea Costa n. 114 – 40067 Rastignano – PIANORO (BO)
Capitale sociale interamente versato €. 11.000,00= **Registro delle imprese di Bologna e C.F.** n. 02551570373 – **REA** di Bologna n.347303 – **Partita IVA** n. 01715351209
Tel. 051-6260261 **Sito** www.fiscoespress.it –**e-mail** info@fiscoespress.it

NOTIZIARIO – APPROFONDIMENTI E NOVITÀ FISCALI

NOTIZIARIO

n.

38

2026

ACCONTI IMPOSTE 2026 – SCADENZA DEL 30 NOVEMBRE
Riepilogo della disciplina
***
FRINGE BENEFIT AUTO AZIENDALI – LE NOVITÀ DAL "DECRETO OMNIBUS"
Riepilogo delle novità

ACCONTI IMPOSTE 2026 - SCADENZA DEL 30 NOVEMBRE

Lunedì 30 novembre 2026 scade il termine per il versamento della seconda o unica rata degli acconti delle imposte relative all'anno 2026. La scadenza interessa imprese, professionisti, lavoratori autonomi e, in determinate situazioni, anche contribuenti privati.

<table>
<tr><th colspan="2">ACCONTI IMPOSTE 2026 - SCADENZA DEL 30 NOVEMBRE</th></tr>
<tr><td>QUALI IMPOSTE DEVONO ESSERE VERSATE?</td><td>Come ricordato in premessa, lunedì 30 novembre 2026 scade, per i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, il termine per il versamento della seconda o unica rata degli acconti delle imposte relative al 2026. Si ricorda che l'acconto d'imposta deve essere versato:
<table><tr><td>in due rate
(che scadono il 30 giugno e il 30 novembre dell'anno di riferimento)</td></tr><tr><td>in un'unica soluzione</td></tr></table>
A seconda della propria situazione fiscale, il versamento può riguardare:
♦ IRPEF: per persone fisiche, imprenditori individuali e professionisti;
♦ IRES: per società ed enti soggetti all'imposta;
♦ IRAP: per società e altri soggetti tenuti al pagamento;
♦ Imposta sostitutiva: per contribuenti in regime forfettario o dei minimi;
♦ Cedolare secca: per i proprietari di immobili che applicano tale regime;
♦ IVIE e IVAFE: per i contribuenti interessati da immobili e attività finanziarie detenuti all'estero.

 Non tutti i contribuenti sono tenuti al versamento: l'obbligo dipende dalla posizione fiscale individuale</td></tr>
<tr><td>È POSSIBILE RIDURRE</td><td>È possibile ridurre l'acconto da versare qualora si preveda per il 2026 un'imposta inferiore rispetto a quella utilizzata per il calcolo dell'acconto con il metodo storico.</td></tr>
</table>

L'ACCONTO DA VERSARE?	Normalmente gli acconti sono calcolati sulla base delle imposte risultanti dalla dichiarazione relativa all'anno precedente (*metodo storico*). La normativa consente tuttavia di utilizzare il **metodo previsionale**, determinando l'acconto sulla base dell'imposta che si prevede di dover effettivamente pagare per il 2026. Questa possibilità può essere particolarmente interessante per chi, nel corso dell'anno, ha registrato: ♦ una diminuzione del fatturato o dei compensi; ♦ una riduzione dell'utile dell'attività; ♦ la cessazione o la riduzione dell'attività lavorativa; ♦ una modifica della propria situazione reddituale; ♦ altri cambiamenti che comportano una minore imposta dovuta.  **Attenzione:** il metodo previsionale richiede un'attenta valutazione. Se l'acconto versato risulta insufficiente rispetto all'imposta effettivamente dovuta, possono essere applicati interessi e sanzioni.
ATTENZIONE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE	Per i contribuenti che hanno aderito al **Concordato Preventivo Biennale (CPB)**, il calcolo degli acconti 2026 segue regole differenti a seconda del periodo di adesione. In particolare: ♦ **Prima adesione al CPB 2026-2027:** se si utilizza il metodo storico, è prevista una maggiorazione dell'acconto pari al 10% della differenza positiva tra il reddito concordato e quello di riferimento del 2025 e, ai fini IRAP, del 3% della differenza positiva tra i valori della produzione. La maggiorazione non è dovuta se si utilizza il metodo previsionale. ♦ **Rinnovo del CPB per il biennio 2026-2027:** per chi aveva già aderito al CPB 2024-2025, non sono dovute le maggiorazioni del 10% e del 3%. Gli acconti sono calcolati secondo le regole ordinarie, tenendo conto dei redditi concordati. ♦ **Adesione al CPB 2025-2026:** il 2026 rappresenta il secondo anno del concordato. Gli acconti sono calcolati secondo le regole ordinarie,

<table>
<tr><td></td><td>considerando i redditi concordati, senza applicazione delle maggiorazioni del 10% e del 3%.</td></tr>
<tr><td>MINIMI E FORFETTARI</td><td>Per i contribuenti minimi e forfettari le varie situazioni che si possono determinare possono essere così riassunte.
<table>
<tr><td>CONTRIBUENTI CHE PERMANGONO NEL REGIME DEI MINIMI</td><td>I soggetti che nel 2025 hanno applicato il regime dei minimi e vi permangono nel 2026 devono versare l'acconto dell'imposta sostitutiva del 5% con i medesimi criteri dell'Irpef. Possono peraltro applicare a scelta il criterio storico o il criterio previsionale</td></tr>
<tr><td>CONTRIBUENTI FUORIUSCITI DAI MINIMI DAL 2026</td><td>I contribuenti che sono fuoriusciti (per obbligo/facoltà) dal 2026, applicando in tale anno:
il regime forfettario – assoggettano il reddito 2026 all'imposta sostitutiva del 15% (5% se start-up); versano l'acconto 2026 dell'imposta sostitutiva dei minimi;
il regime "ordinario" – si consiglia di versare l'acconto dell'imposta sostitutiva (che sarà poi recuperata nel modello Redditi PF 2027)</td></tr>
<tr><td>CONTRIBUENTI FORFETTARI NEL 2025 E NEL 2026</td><td>I soggetti che hanno fatto accesso al regime forfettario nel 2025 e vi proseguono nel 2026 versano l'acconto dell'imposta sostitutiva del 15% (5% se start-up) con le stesse modalità previste ai fini IRPEF.
Possono, peraltro, applicare a scelta il criterio storico o il previsionale</td></tr>
<tr><td>CONTRIBUENTI ORDINARI NEL 2025 E FORFETTARI NEL 2026</td><td>Si ritiene che tali soggetti non siano tenuti a versare l'acconto dell'imposta sostitutiva, in applicazione del criterio storico (assenza di una base imponibile di riferimento).</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

		In applicazione del criterio previsionale ai fini Irpef, potranno calcolare l'acconto 2026 solo su eventuali altri redditi posseduti
	CONTRIBUENTI FORFETTARI NEL 2025 ED ORDINARI NEL 2026	I soggetti forfettari nel 2025 che nel 2026 hanno adottato il regime ordinario (contabilità semplificata o ordinaria): ♦ determineranno il reddito 2026 nei modi ordinari/regime di cassa assoggettando lo stesso ad IRPEF, come di consueto; ♦ versano l'acconto 2026 dell'imposta sostitutiva (codice tributo 1790) e indicheranno quanto versato nel quadro RN del modello Redditi 2027 PF
È POSSIBILE RATEIZZARE IL PAGAMENTO?	**La seconda o unica rata dell'acconto deve essere versata integralmente entro il 30 novembre 2026.** Non è prevista la possibilità di suddividere tale versamento in più rate. Resta possibile, in presenza dei requisiti previsti, utilizzare eventuali crediti fiscali disponibili in compensazione.	
COSA DEVONO FARE I CLIENTI DELLO STUDIO?	Invitiamo, in particolare, i clienti che prevedono per il 2026 un reddito significativamente inferiore rispetto al 2025 a **segnalarlo tempestivamente allo Studio**.	

FRINGE BENEFIT AUTO AZIENDALI - LE NOVITÀ DAL "DECRETO OMNIBUS"

Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 (c.d. "Decreto Omnibus"), in vigore dal 12 agosto 2026, modifica le regole di determinazione del fringe benefit per i veicoli aziendali concessi ai dipendenti in uso promiscuo. Le principali novità si applicano dal periodo d'imposta 2026, e sono qui riepilogate.

FRINGE BENEFIT AUTO AZIENDALI - LE NOVITÀ DAL "DECRETO OMNIBUS"	
PREMESSA	Ai sensi dell'art. 51 del TUIR, concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente anche i beni e i servizi attribuiti dal datore di lavoro, tra i quali rientrano i fringe benefit. Per i veicoli aziendali concessi in uso promiscuo, cioè utilizzabili sia per lavoro sia per esigenze personali, il valore imponibile è determinato in via convenzionale. La valutazione convenzionale tiene conto del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI e di una percorrenza annua di 15.000 chilometri. Il regime dipende dal periodo di assegnazione e dalle specifiche disposizioni transitorie. Se il veicolo è messo a disposizione esclusivamente per esigenze lavorative, senza possibilità di impiego privato, non si genera il fringe benefit relativo all'uso personale. Per i veicoli concessi esclusivamente a uso personale resta applicabile il criterio generale del valore normale. La disciplina dell'uso promiscuo è stata più volte modificata, da ultimo dall'art. 2 del D.Lgs. n.148/2026.**Decreto Omnibus**. Occorre quindi distinguere il trattamento dei veicoli in base all'assegnazione, all'eventuale regime di salvaguardia e all'anno di prima immatricolazione.
I MEZZI AZIENDALI INTERESSATI	La disciplina convenzionale dell'art. 51, comma 4, lettera a), del TUIR interessa gli autoveicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettere a), c) e m), del Codice della strada, nonché motocicli e ciclomotori, concessi in uso promiscuo ai dipendenti.

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td>a)</td><td>Autovetture, quali veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente (lettera a)</td></tr>
<tr><td>b)</td><td>Autoveicoli per trasporto promiscuo, quali veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate o 4,5 tonnellate se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente (lettera c)</td></tr>
<tr><td>c)</td><td>Autocaravan, quali veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (lettera m)</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>REGIMI APPLICABILI AI VEICOLI AZIENDALI</td><td>
Per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 il valore convenzionale è pari al 50% dell'importo corrispondente a 15.000 chilometri annui secondo le tabelle ACI; la percentuale scende al 10% per i veicoli esclusivamente elettrici e al 20% per gli ibridi plug-in.

Per i veicoli concessi dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, il regime previgente distingue le percentuali in base alle emissioni di CO_2: fino a 60 g/km: 25%; da 61 a 160 g/km: 30%; da 161 a 190 g/km: 50%; oltre 190 g/km: 60%.
Per i contratti stipulati entro il 30 giugno 2020, relativi a mezzi immatricolati entro la stessa data, opera la percentuale convenzionale del 30%. Per assegnazioni successive al 1° luglio 2020 di veicoli immatricolati entro il 30 giugno 2020, va invece verificata la valutazione dell'uso privato secondo il valore normale, al netto dell'utilizzo aziendale.

Il Decreto Omnibus interviene anche sulla clausola di salvaguardia dell'art. 1, comma 48-bis, della legge n. 207/2024, introdotta dal D.L. n. 19/2025.

Il regime previgente basato sulle emissioni di CO_2 continua ad applicarsi ai veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e consegnati entro il 31 dicembre 2025, secondo i requisiti previsti dalla clausola di salvaguardia.

Pertanto, le percentuali legate alle emissioni restano rilevanti per le
</td></tr>
</table>

	assegnazioni del periodo 1° luglio 2020 - 31 dicembre 2024 e per i veicoli che rientrano nella clausola di salvaguardia. Dal 1° gennaio del sesto anno successivo a quello della prima immatricolazione, il valore convenzionale così determinato è maggiorato del 50%. Si tratta di un aumento del valore del benefit e non di 50 punti percentuali dell'aliquota di riferimento. La maggiorazione per anzianità opera anche in caso di riassegnazione del veicolo a un altro dipendente.
IL NUOVO ART. 51, COMMA 4	Il nuovo art. 51, comma 4, lettera a), del TUIR conferma la determinazione forfettaria del benefit sulla base delle tabelle ACI e di 15.000 chilometri annui: 50% in via ordinaria, 10% per i veicoli esclusivamente elettrici, 20% per quelli ibridi plug-in. È eliminato, per l'applicazione della disciplina, il precedente riferimento ai veicoli "di nuova immatricolazione". Dal valore convenzionale sono sottratte le somme eventualmente trattenute al dipendente per la concessione del veicolo, comprese quelle relative agli accessori e agli allestimenti. Le percentuali sono applicate al costo chilometrico convenzionale risultante dalle tabelle ACI; non costituiscono aliquote di imposta. Il valore forfettario è incrementato del 50% dal 1° gennaio del sesto anno successivo a quello di prima immatricolazione del veicolo. Il criterio convenzionale resta applicabile anche quando il veicolo supera tale soglia di anzianità; in questo caso aumenta il valore imponibile, anche se il veicolo è riassegnato. Qualora siano presenti accessori o allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non direttamente acquistati dal lavoratore, il valore forfettario del benefit è incrementato del 5%: non si aggiungono cinque punti percentuali alle percentuali del 10%, 20% o 50%. Le modifiche sono coordinate anche con l'art. 53, comma 6, lettera a), del nuovo Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.Lgs. n. 117/2026, previsto dal 1° gennaio 2027.

SOMME DA TRATTENERE AL DIPENDENTE	Il valore imponibile convenzionale, eventualmente maggiorato per anzianità del mezzo e per gli accessori, è ridotto delle somme trattenute al dipendente in relazione alla concessione del veicolo, compresi gli importi riferiti ad accessori e allestimenti. Occorre conservare evidenza delle trattenute applicate.
DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI	Le modifiche apportate dall'art. 2 del D.Lgs. n. 148/2026 si applicano dal periodo d'imposta 2026, pur essendo il decreto entrato in vigore il 12 agosto 2026. Vanno verificati anche i veicoli assegnati nel 2025 che non rientrano nella clausola di salvaguardia. Dal 1° gennaio 2026 la disciplina sugli accessori e sugli allestimenti si applica anche ai veicoli rientranti nella clausola di salvaguardia. Restano salvi i comportamenti tenuti fino al 31 dicembre 2025, senza rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate. Indicazioni operative: le aziende sono invitate a controllare l'anno di prima immatricolazione, la data di ordine e consegna, il regime fiscale applicato, gli eventuali accessori e le somme trattenute al dipendente. Si raccomanda inoltre di verificare i valori già assoggettati a tassazione e contribuzione nei cedolini 2026 e di contattare lo Studio per eventuali adeguamenti.

Giuseppe Iannibelli